

Articolo 1 (Istituzione dello Sportello Unico)

Il D.Lgs. 112/98, ha previsto il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative relative alla localizzazione, realizzazione e ampliamento di impianti produttivi di beni e servizi.

Ai sensi dell'Articolo 3 del D.P.R. 447/98, come modificato dal D.P.R. 440/2000, tali competenze sono svolte da ogni comune, anche in forma associata, mediante un'unica struttura amministrativa responsabile dell'intero procedimento.

Presso ogni struttura viene istituito uno Sportello Unico per le Attività Produttive al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al regolamento varato con D.P.R. 447/98, successivamente modificato con D.P.R. 440/2000.

Nel Comune di Salerno lo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 (titolo II, capo IV) ed al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, così come modificato dal D.P.R. 440/00, è stato istituito con delibera di Giunta Comunale n. 1103 del 15.07.1998, cui ha fatto seguito ulteriore inquadramento organizzativo per effetto di delibera di G.C. n. 177/2001.

Articolo 2 (Organizzazione)

In considerazione della estensione territoriale del Comune di Salerno e della elevata utenza attuale e potenziale lo Sportello Unico per le attività Produttive si configura come unità organizzativa e logistica nuova e aggiuntiva rispetto a quelle esistenti, cui è riconosciuta autonomia gestionale e finanziaria con conseguente diretta assegnazione di risorse umane, finanziarie e tecniche in misura adeguata e rispondente alle finalità istituzionali della medesima e nel rispetto degli atti programmatici adottati dagli organi di governo dell'Ente.

Articolo 3 (Finalità)

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive nasce legislativamente come lo strumento mediante il quale l'ente assicura l'unicità di conduzione, la semplificazione e l'accelerazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi ed opera quale sede delle istanze partecipative dei cittadini nonché quale centro di impulso per lo sviluppo economico della locale realtà territoriale.

Articolo 4 (Oggetto)

Con il presente atto, nell'ambito della disciplina sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, vengono definiti i criteri organizzativi, i principi procedurali ed i metodi di gestione operativa dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Articolo 5 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti riconducibili alle disposizioni del D.P.R. 447/98, come modificato dal D.P.R. 440/2000, anche quando vengano erroneamente incardinati presso altri uffici ed amministrazioni, purché riguardanti interventi localizzati nell'ambito del territorio comunale ed attivati dal soggetto che assumerà la titolarità della progettata attività.

Ai fini dell'applicazione del D.P.R. 447/98 e ss.mm. e ii. per:

1. **localizzazione** degli impianti produttivi deve intendersi l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi;
2. **impianti produttivi**, le costruzioni o impianti destinati ad attività industriali, commerciali o artigianali dirette alla produzione di beni e alla prestazione di servizi;
3. **realizzazione**, la costruzione di nuovi impianti produttivi;

4. **ristrutturazione**, interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione.

5. **riconversione**, il mutamento di comparto merceologico attraverso la modificazione dei cicli produttivi dell'impianto esistente.

Il presente regolamento trova altresì applicazione nei confronti di tutti i procedimenti afferenti impianti produttivi di beni e servizi, ancorché disciplinati da specifiche normative di settore, attesa la valenza meramente esemplificativa e non esaustiva dell'elencazione contenuta all'Articolo 1, comma 1 bis, del D.P.R. 447/98 e ss.mm.

Rientrano pertanto nell'ambito di operatività del medesimo le procedure per l'installazione di infrastrutture per telefonia cellulare, nonché dei sistemi WiMAX ed in tecnologia T-ESDR (radio diffusione digitale terrestre).

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive sono altresì demandate, nel quadro delle relazioni di partnership pubblico-privato, funzioni di promozione ed attuazione di relazioni di collaborazione finalizzate all'apporto di risorse umane, competenze distintive, capacità manageriali ed imprenditoriali che garantiscano all'amministrazione comunale un supporto per la valutazione degli aspetti tecnici, giuridici ed economici delle iniziative di project finance, ovvero:

- ✓ *ex ante*, per la scelta dell'opportunità di ricorrere al project finance rispetto ad altre soluzioni di finanziamento alternative;
- ✓ *in itinere*, per la misurazione e la valutazione delle performance del progetto e per l'assunzione di misure correttive e migliorative;
- ✓ *ex post*, per la valutazione finale della convenienza del progetto e per formulare alcune considerazioni sull'eventuale replicabilità dell'iniziativa.

In particolare vengono demandate al SUAP tutte le attività preliminari di natura tecnica, economica e giuridica finalizzate all'inserimento delle opere pubbliche o

di pubblica utilità nel programma triennale ed elenco annuale di cui al D. Lgsv. 163/2006, nonché la responsabilità dell'intero procedimento fino alla individuazione del concessionario, fatte salve le attività inerenti le formalità di gara, che saranno compiute, con il supporto della struttura del SUAP, dal competente Servizio Appalti e Contratti.

Il Responsabile del Procedimento potrà comunque avvalersi delle specifiche competenze ricadenti in capo ai singoli uffici comunali di volta in volta interessati.

Articolo 6 (Casi di esclusione)

Sono sottratti alle disposizioni vigenti in materia di Sportello Unico e di procedimento unico:

- tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di titoli abilitativi (licenze, patenti, iscrizioni in albi ecc.) allo svolgimento dell'attività produttiva da parte delle persone fisiche che dovranno occuparsene;
- i progetti inoltrati da utenti non titolari di attività produttive;
- i progetti relativi ad attività produttive che esercitano l'attività su suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- i progetti relativi ad unità immobiliari oggetto di procedura non ancora conclusa attivata ai sensi dell'art.36 del T.U. 380/2001;
- i progetti la cui realizzazione deve essere supportata dalla approvazione di un piano urbanistico particolareggiato.

Articolo 7 (Finalità)

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive nasce legislativamente come lo strumento mediante il quale l'ente assicura l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi ed opera quale centro di impulso per lo sviluppo economico della locale realtà territoriale.

Articolo 8 (Principi di erogazione del servizio)

L'erogazione del servizio pubblico cui attende lo Sportello Unico per le Attività Produttive è ispirata ai principi di cui alla direttiva P.C.M. 27 gennaio 1994:

- *Eguaglianza*: intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, appartenenza a determinate fasce di utenti.
- *Imparzialità*: intesa come osservanza di criteri di obiettività e di terzietà rispetto agli interessi dell'utenza.
- *Continuità*: intesa come continuativa erogazione del servizio, assicurando – in caso di funzionamento irregolare – l'adozione di misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.
- *Partecipazione*: intesa come conoscibilità dell'azione amministrativa attraverso il diritto di accesso agli atti da esercitarsi secondo le modalità disciplinate dalla L. 241/90. L'utente può produrre memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti.

La struttura deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

Articolo 9 (Criteri Operativi)

L'azione dello Sportello Unico per le Attività Produttive deve essere sempre uniformata ai seguenti criteri:

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- responsabilizzazione e formazione professionale del personale per il conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale;
- preciso rispetto dei termini, ove possibile;
- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;

- divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- massima trasparenza delle informazioni;
- ampia collaborazione e continuo interscambio di informazioni ed esperienze con gli enti terzi e con le strutture dell'ente cointeressate al procedimento unico per le attività produttive;
- adeguamento alle innovazioni tecnologiche, al fine della semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza e con gli enti cointeressati, ed al fine della accessibilità alle informazioni;
- rispetto degli impegni assunti all'atto della sottoscrizione dei protocolli d'intesa con gli enti terzi e con le associazioni di categoria.

Articolo 10 (Competenze)

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è individuato quale struttura chiamata obbligatoriamente a gestire il procedimento unico disciplinato dal D.P.R. 447/98 e ss.mm. e ii., fatta salva la determinazione di ulteriori compiti per effetto di sopravvenuta legislazione e fatte salve le disposizioni di cui alle emanande leggi regionali.

I procedimenti rientranti nelle competenze istituzionali dello Sportello Unico per le Attività produttive dovranno essere avviati ad istanza dei soggetti interessati.

Le istanze di cui al comma 2 del presente articolo dovranno essere redatte osservando le seguenti prescrizioni:

- sottoscritte dal legale rappresentante della ditta;
- riportare l'esatta indicazione dell'indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni;
- corredate dagli elaborati progettuali;
- afferire ad attività produttive localizzate o da localizzare su aree o su immobili di cui il richiedente abbia la disponibilità;

- afferire ad unità immobiliari che non siano oggetto di procedura ex Articolo 13 della L. 47/85;
- specificare l'eventuale proposizione di ulteriori istanze o dichiarazioni afferenti il medesimo oggetto presso diversi uffici, enti o strutture.

Articolo 11 (Funzioni)

Lo Sportello Unico è chiamato ad esercitare funzioni:

- *amministrative*, per la gestione del procedimento unico concernente le procedure di autorizzazione per la localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione, esecuzione di opere interne ai fabbricati e rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, nonché in fase di controllo delle autocertificazioni per la gestione di tutti i procedimenti aventi ad oggetto impianti produttivi di beni e servizi supportati da specifica normativa di settore.
- *tecniche*, per mezzo della disamina degli elaborati progettuali presentati dall'utente al fine della esatta identificazione degli endoprocedimenti interessati; nonché in sede di individuazione delle aree da destinare ad insediamenti produttivi ed infine in fase di collaudo delle opere realizzate;
- *di consulenza*, previamente alla presentazione della istanza, al fine di orientare l'utente verso scelte progettuali che siano rispondenti alla vigente normativa;
- *istruttorie*, laddove adottati direttamente gli atti istruttori e i pareri tecnici previsti dalle normative vigenti;
- *informativo-promozionali*, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere, nonché per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio;

- *di raccordo e coordinamento*, dei soggetti pubblici e privati portatori di interessi coinvolti nel procedimento unico.

Articolo 12 (Responsabile dello Sportello Unico)

Alla direzione dello Sportello Unico è preposto un Funzionario/Dirigente con compiti direttivi e di responsabilità dell'intera struttura.

Il responsabile di cui al comma 1 adotta tutti gli atti e provvedimenti concernenti lo Sportello Unico, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, assumendo la responsabilità, con i poteri e le funzioni di cui all'Articolo 6 della L. 241/90, di tutti i procedimenti incardinati ai sensi del D.P.R. 447/98 e ss.mm e ii. ed in virtù di ulteriori disposizioni legislative e regolamentari.

Al Responsabile della struttura compete, altresì, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità di risultato nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo dell'Ente.

Nell'esercizio dei suoi poteri di organizzazione, il responsabile preposto alla struttura può assegnare ad altri addetti alla struttura la responsabilità di specifiche fasi endoprocedimentali o di adempimenti istruttori, fatta salva la permanenza in capo al medesimo di poteri di controllo e coordinamento e la responsabilità complessiva dell'intero procedimento e dell'atto finale.

Il Responsabile della Struttura provvede, inoltre, ad individuare all'interno della struttura stessa l'incaricato per l'esercizio di funzioni vicarie in caso di temporanea assenza od impedimento.

Il Responsabile predispone periodicamente relazioni sull'attività svolta e piani di lavoro previsionali, in cui sono operativamente tradotti il complesso degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, nonché fornite proposte e indicazioni di carattere programmatico. Di tali piani si terrà conto in sede di predisposizione del piano esecutivo di gestione e, per la parte approvata, costituiranno il punto di riferimento per la valutazione dei risultati e dei trattamenti economici accessori.

Il Responsabile dello Sportello Unico rende periodici aggiornamenti, ove richiesti, agli organismi ministeriali e di Governo preposti ad attività di monitoraggio e rilevazione di dati.

Il responsabile del procedimento ha l'autorità e la responsabilità di modificare l'iter ordinario del procedimento al fine di perseguire celerità e semplificazione dello stesso.

Articolo 13 (Compiti del responsabile dello Sportello Unico)

Oltre a quanto indicato nel precedente articolo, il Responsabile dello Sportello Unico sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello stesso ed in particolare:

- coordina l'attività dei responsabili dei sub-procedimenti, al fine di assicurare il buon andamento delle procedure di diretta competenza dello Sportello Unico;
- esercita poteri di impulso sugli atti istruttori delle amministrazioni ed uffici coinvolti nel procedimento unico, interpellando – ove necessario- gli uffici o i relativi responsabili;
- sollecita le amministrazioni e gli uffici ed ha poteri di diffida e di messa in mora in caso di ritardi o di inadempimenti;
- sollecita l'adozione delle misure organizzative di cui all'Articolo 27 bis D.Lgs. 112/98;
- indice le Conferenze di servizi;
- cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, eventualmente coinvolgendo le amministrazioni e gli uffici di volta in volta interessati;
- cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati;
- promuove la stipulazione di intese e convenzioni con enti terzi, associazioni di categoria, ordini professionali.

Articolo 14 (Coordinamento)

Lo Sportello Unico è chiamato ad esercitare poteri di coordinamento nei confronti delle altre strutture dell'ente interessate al procedimento in itinere.

Per esigenze di coordinamento il Responsabile dello Sportello può fornire chiarimenti onde assicurare unità di indirizzo all'azione dell'ente, richiedere prestazioni di attività collaborativa ai responsabili di altre strutture, nonché proporre la costituzione di gruppi di lavoro per l'esame di problematiche organizzative o procedurali di interesse comune ed al fine di dirimere eventuali controversie interpretative.

Gli altri uffici dell'ente devono assicurare in ogni caso, in ordine agli adempimenti di rispettiva competenza, una sollecita attuazione ed il pieno rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento.

Il Responsabile dello Sportello Unico, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti detenuti da altre strutture e produttivi di effetti nell'ambito del procedimento incardinato presso la struttura.

Al fine di coordinarne l'operato, gli uffici titolari degli endoprocedimenti confluenti nel procedimento unico trasmettono allo Sportello Unico notizia in ordine a tutti gli atti ed istanze non presentate alla struttura e comunque afferenti attività produttive.

Articolo 15 (Coordinamento con lo Sportello Unico per l'Edilizia)

Alla luce della normativa introdotta dal D.P.R. 380/2001, cui ha fatto seguito l'istituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia, il coordinamento dell'operato delle due strutture (Sportello Unico per le Attività Produttive e Sportello Unico per l'Edilizia) avverrà in ottemperanza alla norma di cui all'Articolo 1, comma 3, del medesimo decreto che fa salve le disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 112/98 ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.

Resta pertanto delineata in capo allo Sportello Unico per le Attività Produttive la specifica competenza in ordine a tutti i procedimenti in materia di impianti produttivi di beni e servizi riconducibili al D.P.R. 447/98 e ss.mm., che si pone quale norma attuativa delle richiamate disposizioni del D.Lgs. 112/98.

Lo Sportello Unico per l'Edilizia fornisce un titolo abilitativo per realizzare un intervento edilizio ed è mirato per i cittadini; lo Sportello unico per le Attività Produttive esplica la propria competenza sugli impianti di processo, esso è pertanto orientato alle imprese sia per il rilascio del titolo edilizio che per il materiale avvio delle attività a seguito della procedura di collaudo di cui all'Articolo 9 del D.P.R. 447/98 e ss.mm.ii..

In considerazione delle delineate competenze, laddove la trattazione dell'istanza inoltrata ai sensi del D.P.R. 447/98 e ss.mm., implichi l'acquisizione del permesso di costruire, lo Sportello Unico per l'Edilizia trasmetterà alla struttura esclusivamente gli esiti dell'istruttoria e quindi, in definitiva, un parere (favorevole, contrario o favorevole con prescrizioni) ai fini del rilascio del medesimo.

Il parere di competenza del S.U.E. verrà rilasciato, ai soli fini urbanistici e pertanto avulso da ulteriori pareri istruttori, quale atto conclusivo dell'istruttoria tecnica endoprocedimentale richiesta dalla struttura cui si è rivolta l'impresa.

Il menzionato parere urbanistico assume valenza esclusivamente endoprocedimentale, risultando produttivo di effetti giuridici subordinatamente alla adozione del provvedimento finale che ne recepirà il contenuto e che avrà luogo a cura del responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

In caso di parere favorevole il Responsabile del procedimento prenderà atto degli esiti dell'istruttoria tecnica e, unitamente ad altre analoghe comunicazioni da parte degli altri uffici pubblici coinvolti nel procedimento, richiamerà tali esiti in premessa all'atto conclusivo del procedimento. In tal caso non sarà necessario il rilascio del permesso di costruire i cui effetti saranno direttamente riconducibili all'unico provvedimento conclusivo che verrà pertanto adottato anche in ossequio ai criteri di competenza di cui all'Articolo 13 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.

Il provvedimento finale rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive costituirà unico titolo ai fini della la realizzazione dell'intervento richiesto.

Articolo 16 (Convenzioni con enti esterni)

L'Amministrazione Comunale potrà addivenire, sulla base di motivata proposta del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, alla definizione di accordi di programma, intese o convenzioni con enti esterni titolari di specifiche fasi istruttorie del procedimento al fine di formalizzare le modalità di svolgimento delle istruttorie, le procedure e i tempi per il rilascio dei pareri e per la gestione delle comunicazioni e della trasmissione diretta di specifiche informazioni tra gli enti stessi e l'utenza.

Nell'ambito degli accordi di cui al comma primo del presente articolo le amministrazioni possono anche concordare termini e modalità di conclusione degli endoprocedimenti di rispettiva competenza inferiori a quelli previsti dalla legge.

Articolo 17 (Formazione e aggiornamento)

L'Amministrazione Comunale riconosce il ruolo primario della valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, al fine di assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa; pertanto, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e favorisce la formazione e l'addestramento professionale del personale assegnato allo Sportello Unico per le Attività Produttive e del personale delle altre strutture che con esso interagisce.

Analogamente dovrà essere curato il successivo, costante e periodico aggiornamento.

Articolo 18 (Dotazioni tecnologiche)

Lo Sportello Unico deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza e con le altre strutture, interne ed esterne, titolari di specifiche fasi endoprocedimentali.

In particolare, i programmi informatici devono garantire le seguenti funzioni:

- il collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati;
- una banca dati pubblica – organizzata per schede di procedimento – con la descrizione operativa di tutti i passaggi procedurali in tema di insediamenti produttivi;
- la gestione automatica dei procedimenti sugli insediamenti produttivi, che abbia quali requisiti minimi: l'indicazione del numero di pratica, della tipologia e della data di avvio del procedimento, dei dati identificativi del richiedente, uno schema riassuntivo dell'intero iter procedurale e dello stato di avanzamento della pratica;
- la produzione automatica di avvisi e comunicazioni ai richiedenti alle scadenze previste;
- la realizzazione di un archivio informatico di tutte le domande presentate in materia di insediamenti produttivi;
- la creazione di una banca dati, in forma anonima, dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
- una banca dati delle opportunità territoriali, con illustrazione delle possibilità di insediamenti produttivi e delle aree a ciò preposte;

Articolo 19 (Accesso all'archivio informatico)

L'accesso all'archivio informatico dello Sportello Unico dovrà essere consentito in forma gratuita, anche per via telematica, per l'acquisizione di informazioni concernenti:

- gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;
- il numero di istanze relative a provvedimenti autorizzatori presentate allo Sportello Unico;
- lo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o l'esito finale dello stesso;
- la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
- le opportunità territoriali esistenti;

L'accesso all'archivio informatico, finalizzato alla conoscenza dell'iter di procedimenti per attività produttive già pendenti presso lo Sportello Unico, dovrà essere subordinato alla attribuzione a ciascun utente del codice identificativo della istanza di cui il medesimo è titolare.

Articolo 20 (Trattamento dei dati)

Il trattamento e la raccolta dei dati personali forniti dagli utenti dovrà aver luogo, ai sensi della L. 675/96 e ss.mm., per lo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite allo Sportello Unico per le Attività Produttive dalle norme di legge e di regolamento.

Nello svolgimento delle attività di cui al primo periodo del comma 1 del presente articolo, la struttura è tenuta all'osservanza delle prescrizioni di cui al regolamento comunale adottato con delibera di Consiglio comunale n. 66/2001.

Il trattamento dei dati relativi allo svolgimento di attività economiche forniti dagli utenti nell'espletamento delle procedure di pertinenza dello Sportello Unico avrà luogo nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

Fatta salva l'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, non verranno rese pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o alla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 21 (Procedimento Unico)

I procedimenti concernenti gli impianti produttivi potranno assumere la forma del procedimento semplificato o del procedimento mediante autocertificazione.

Non trovano applicazione i principi dell'autocertificazione e del silenzio assenso ai procedimenti aventi ad oggetto impianti in cui sono impiegati materiali nucleari e impianti di produzione di materiale d'armamento, di depositi costieri, di produzione raffinazione e stoccaggio di olii minerali, di deposito smaltimento recupero e riciclaggio dei rifiuti.

L'avvio del procedimento avviene con la presentazione della domanda da parte dell'interessato. E' possibile inviare la documentazione inerente le procedure di competenza dello Sportello Unico anche per via fax e via telematica ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.

La domanda, immediatamente protocollata, verrà immessa nell'archivio informatico. Dalla data del protocollo generale prenderà avvio il procedimento e comincerà a decorrere il termine per la conclusione dello stesso.

La ricezione della domanda da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive non ne implica necessariamente la ricevibilità. A tal fine, prima di numerare la pratica e di avviare il procedimento, lo Sportello Unico per le Attività Produttive effettuerà una verifica preliminare al fine di accertare l'esistenza delle condizioni minime di ricevibilità rappresentate dalla produzione della documentazione necessaria e sufficiente per l'avvio del procedimento unico, fatta salva la possibilità di richiedere integrazioni.

L'eventuale irricevibilità della domanda non consente l'avvio del procedimento unico e dei relativi termini.

Ogni comunicazione all'interessato e da questi ai titolari degli endoprocedimenti dovranno essere veicolate attraverso lo Sportello Unico.

Articolo 22 (Procedimenti semplificati)

In esecuzione degli adempimenti di cui all'Articolo 4 del D.P.R. 447/98 e ss.mm. le singole amministrazioni e gli uffici chiamati a rendere parere o atti istruttori si pronunceranno con esclusivo riguardo alla materia di competenza, non subordinando le rispettive determinazioni alla acquisizione di ulteriori pareri.

Rimarrà a cura del Responsabile del Procedimento la disamina dei singoli pareri, verificandone eventuali incongruenze rispetto al progetto trattato o ad altri atti endoprocedimentali resi da autorità diverse.

In coerenza al dettato dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana che al comma 4 così recita: << *Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.*>>, oltre che per esigenze di semplificazione ed accelerazione dell'azione amministrativa, i procedimenti incardinati presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, ad esclusione di quelli proposti in variante urbanistica di cui al successivo art. 23 del presente regolamento ed in via prioritaria rispetto all'iter procedurale delineato dall'art. 4 del D.P.R. 447/98, l'esame dei progetti inoltrati alla struttura avviene a cura di una commissione permanente costituita, previa sottoscrizione di apposito accordo, dalle diverse autorità pubbliche (via via coinvolte nei procedimenti in trattazione e competenti ad esprimere parere in materia di attività produttive), dalle associazioni di categoria (rappresentanze dell'industria, artigianato, agricoltura, commercio, costruttori e cooperazione *for profit*) e dai rappresentanti degli ordini professionali di Ingegneri, Architetti e Geometri

L'esame delle istanze inoltrate al SUAP avverrà da parte della commissione secondo modalità e termini di cui all'art. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della Legge 241/90. In tali casi i soggetti diversi dai rappresentanti delle autorità pubbliche coinvolte nel procedimento partecipano ai lavori senza diritto di voto. La formazione del provvedimento finale viene preceduta ed assistita in tutte le sue fasi da una istruttoria compiuta in forma di pubblico contraddittorio fra i rappresentanti dei poteri pubblici coinvolti e gli organismi

portatori di interessi a carattere non individuale. Ai lavori della conferenza dei servizi possono partecipare i soggetti proponenti ed i loro consulenti.

I soggetti pubblici e privati facenti parte della commissione attivano forme di collaborazione finalizzate, tra l'altro, a:

- ✚ incentivare il ricorso all'autocertificazione ed alla consulenza (tecnica e legale) pre-istruttoria;
- ✚ aprire a forme spinte di partecipazione dell'attività istruttoria;
- ✚ ridurre drasticamente i tempi di formazione del provvedimento finale;
- ✚ standardizzare i procedimenti ed unificare la modulistica.

Le attività di cui al comma precedente vengono visualizzate nei diagrammi di flusso allegati in calce al presente regolamento (**allegati A e B**).

La commissione è presieduta dal responsabile del SUAP.

Le riunioni della commissione, commisurate per frequenza settimanale alle necessità istruttorie ed al carico di lavoro, si tengono, di norma, presso la sede della casa comunale. Il responsabile del SUAP, per particolari esigenze di pubblico interesse e su richiesta degli enti terzi o delle associazioni di categoria, può disporre la convocazione di riunioni anche in sedi diverse.

Al fine di semplificare i lavori della commissione e ridurre ulteriormente i tempi di attesa, gli imprenditori ed i loro consulenti possono avvalersi dell'attività di pre-istruttoria. I progetti interessati da detta procedura preliminare saranno contrassegnati con un "bollino qualità" e, una volta inoltrati alla struttura, saranno esaminati con procedure accelerate.

Ai rappresentanti delle autorità pubbliche, esterne all'amministrazione comunale, coinvolte nel procedimento viene riconosciuto un "gettone" per ogni procedimento concluso in eguale misura a quello corrisposto ai membri della Commissione Comunale Edilizia Integrata.

I rappresentanti degli uffici comunali facenti parte della commissione vengono nominati dal dirigente del settore di appartenenza previa intesa con il responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive secondo criteri di attitudine personale, efficienza e competenza nell'argomento in trattazione. Questi ultimi, ad esclusione dei rappresentanti del settore urbanistica, vengono

impiegati nell'attività di cui al presente comma in via prioritaria rispetto ai normali compiti di ufficio.

I due rappresentanti del settore urbanistica, di cui uno proveniente dall'ufficio D.I.A. ed uno proveniente dall'ufficio Permessi per Costruire, in quanto settore maggiormente coinvolto nei procedimenti relativi ad attività produttive, vengono impiegati nell'attività di cui al presente comma in via esclusiva.

Articolo 23 (Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici)

I soggetti interessati all'avvio di procedure di variante urbanistica potranno presentare, in analogia a quanto previsto dall'Articolo 3, comma 3, del D.P.R. 447/98 e ss.mm., istanza per ottenere la pronuncia di ammissibilità del progetto alla procedura dell'Articolo 5 del D.P.R. 447/98, utilizzando l'apposito modulo che viene allegato al presente regolamento (**allegato C**), per formarne parte integrante.

L'ipotesi progettuale o il progetto presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive rispettivamente ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. 447 /98 e ss.mm. o sul modulo di cui al comma precedente, saranno trasmessi a cura del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive al competente Ufficio di Piano affinché questi renda, nei successivi 30 giorni, propria relazione istruttoria corredata da parere tecnico in ordine alla compatibilità dell'intervento con i vigenti, od anche emanandi, strumenti urbanistici nonché in ordine alla legittimità del proposto intervento.

Successivamente alla acquisizione del parere fornito dall'Ufficio di Piano e sulla scorta del medesimo, i progetti saranno sottoposti ad una valutazione di ammissibilità resa dalla Giunta Comunale in carica che si esprimerà, previa relazione del responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive e mediante deliberazione d'indirizzo ai sensi dell'Articolo 49 del T.U. 267/2000, entro i successivi 30 giorni.

In caso di favorevole valutazione dell'intervento a cura dell'Amministrazione, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive adotterà motivato

provvedimento per disporre la verifica di compatibilità con la normativa ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro e per l'avvio del procedimento di variante urbanistica.

Ove l'intervento non fosse ritenuto ammissibile dalla Giunta Comunale, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive adotterà provvedimento motivato di diniego.

L'acquisizione dei pareri di compatibilità del progetto con le norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, potrà aver luogo, anche nel corso di una conferenza di servizi appositamente convocata, ove ciò dovesse risultare maggiormente rispondente ad esigenze di semplificazione.

I lavori della conferenza di servizi, convocata per avviare la procedura di formazione della variante urbanistica, avranno luogo secondo l'iter procedurale delineato dagli articoli. 14 e seguenti della Legge 241/90.

Il parere della Regione Campania o della Provincia, reso anche in Conferenza di Servizi, concorre con gli atti comunali alla perfezione della variante urbanistica.

Ai fini della corretta applicazione del comma 2 dell'Articolo 5 del D.P.R. 447/98 e ss.mm e ii, il termine di 60 gg. entro cui è chiamato a pronunciarsi il Consiglio Comunale decorre dalla conclusione della procedura di pubblicità di cui all'Articolo 9 della Legge 1150/42.

Sulla proposta di variante urbanistica il Consiglio Comunale si pronuncerà tenuto conto delle proposte,osservazioni ed opposizioni, eventualmente presentate ai sensi dell'Articolo 9 della Legge 1150/42, in ordine alle quali potranno essere acquisite memorie esplicative, a cura della struttura.

Il procedimento di cui al presente articolo viene visualizzato nel diagramma di flusso allegato (**allegato D**).

Articolo 24 (Comunicazioni)

Le comunicazioni agli utenti verranno indirizzate, a cura della struttura, al sottoscrittore dell'istanza acquisita al protocollo dello Sportello Unico per le

Attività Produttive, rimanendo a carico dei privati l'onere di comunicare tempestivamente, anche per via telematica, le variazioni dei dati dichiarati all'atto della presentazione dell'istanza.

Articolo 25 (Conferenze di servizi e audizioni)

Al fine del superamento di eventuali pronunce negative il responsabile dello Sportello Unico su richiesta dell'interessato indirà la Conferenza di servizi od, in alternativa, convocherà una audizione ritualmente verbalizzata.

I lavori della Conferenza di Servizi procederanno secondo l'iter procedurale descritto dagli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, integrandovi le disposizioni di cui al D.P.R. 447/98 e ss.mm. e ii.

Alle conferenze dei servizi potrà partecipare l'imprenditore firmatario dell'istanza, eventualmente assistito da consulenti tecnici e/o legali.

Alla Conferenza indetta ai sensi dell'Articolo 5 del D.P.R. 447/98 e ss. mm. e ii potrà partecipare qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell'intervento relativo all'impianto produttivo.

I soggetti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo potranno partecipare ai lavori della conferenza di servizi sia personalmente che mediante il deposito di osservazioni documentali.

Nella fattispecie di cui all'Articolo 6 comma 13, del D.P.R. 447/98 e ss.mm. e ii. i soggetti indicati al comma 4 del presente articolo potranno trasmettere memorie e osservazioni, chiedere di essere uditi in contraddittorio o chiedere la convocazione di una riunione con i rappresentanti dell'impresa.

Articolo 26 (Affidamento di istruttorie tecniche)

Lo Sportello Unico potrà affidare particolari fasi del procedimento e attività istruttorie, che richiedano una specifica competenza tecnica, all'Agenzia

Regionale per la Protezione dell'Ambiente, all'Azienda Sanitaria Locale, alla Camera di Commercio, all'Università o a centri e istituti pubblici di ricerca che siano in grado di garantire indipendenza, competenza e idoneità tecnica.

L'affidamento di cui al comma 1 dovrà essere preceduto dalla stipula di apposita convenzione che garantisca in particolare la conclusione del procedimento unico nel rispetto dei termini di legge.

Articolo 27 (Accesso agli atti)

Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa è riconosciuto il diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi esistenti presso lo Sportello Unico per le attività produttive.

L'esercizio del diritto di accesso avverrà secondo le modalità e nel rispetto dei limiti indicati nel regolamento comunale adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 66/2001.

In applicazione del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo l'accesso è escluso per i pareri relativi ai procedimenti non ancora conclusi.

L'accesso potrà essere differito con motivato provvedimento del responsabile del procedimento, quando la conoscenza dei documenti impedisca od ostacoli lo svolgimento dell'azione amministrativa e in tutti gli altri casi previsti dal regolamento comunale.

Non troveranno in ogni caso accoglimento le istanze che non siano supportate da un interesse giuridicamente rilevante.

Articolo 28 (Collaudo)

Il collaudo degli impianti produttivi autorizzati ai sensi del D.P.R. 447/98 e ss.mm. e ii avrà luogo secondo le indicazioni procedurali delineate dall'Amministrazione con delibera di G.C. n. 612/2002.

Le operazioni di collaudo avranno luogo a spese del titolare del provvedimento unico secondo le tariffe riportate all'art. 32 del presente regolamento.

Nel caso di collaudo effettuato direttamente a cura dell'impresa, per infruttuoso decorso del termine di 60 gg dalla richiesta o, prima della scadenza dello stesso, in virtù di apposita autorizzazione del Responsabile dello Sportello Unico, la struttura provvederà ad avviare i necessari controlli, senza alcun preavviso, successivamente al deposito del certificato positivo di collaudo da parte del tecnico collaudatore.

Nell'ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo la struttura provvederà a trasmettere copia del certificato di collaudo ed a segnalare anomalie eventualmente riscontrate agli enti preposti alla tutela della salute, dell'ambiente, dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché a tutti gli enti che si siano pronunciati ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio finale, affinché esplichino i controlli di competenza.

Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2 del presente articolo non esonera in ogni caso gli altri enti, ciascuno per la parte di propria competenza, dalle funzioni di vigilanza e di controllo previste dalle normative di settore.

Articolo 29 (Conclusioni del procedimento)

Il procedimento unico per le attività produttive si conclude mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

L'atto conclusivo del procedimento, tanto nella forma positiva di autorizzazione che in quella negativa del diniego, sarà trasmesso, a cura della struttura, al richiedente ed altrettante copie verranno inviate agli uffici ed alle pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento. Il medesimo provvedimento verrà inserito nell'archivio informatico dell'ufficio.

Anche il formarsi del silenzio assenso, ove previsto dalle norme di legge e/o regolamento applicate ai procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive, verrà inserito nell'archivio informatico della struttura.

Articolo 30 (Sanzioni)

Lo Sportello Unico effettuerà, anche indirettamente, controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte a corredo delle istanze, senza peraltro aggravare il procedimento.

La accertata falsità di eventuali autocertificazioni comporterà la interruzione del procedimento e la sua archiviazione, nonché la segnalazione del fatto alla competente Procura della Repubblica.

Articolo 31 (Attività promozionale)

Nell'ambito delle attività di carattere promozionale, lo Sportello Unico, in attuazione dei programmi di sviluppo e, compatibilmente con le risorse disponibili, potrà in essere, anche eventualmente in associazione con altri enti ed associazioni, tutte le iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico-produttive offerte dallo stesso.

Articolo 32 (Spese e oneri del procedimento)

Nelle more della emanazione della apposita normativa regionale, i servizi erogati dallo Sportello Unico per le Attività Produttive saranno soggetti al pagamento dei diritti di istruttoria nella misura indicata nella tabella allegata al presente regolamento (**allegato F**).

Qualora l'iter istruttorio dovesse richiedere la prestazione di polizze fidejussorie od altre forme di garanzia i relativi documenti saranno tenuti e conservati a cura dell'ufficio preposto alla gestione dell'endoprocedimento cui afferisce la garanzia stessa.

Articolo 33 (Pubblicità)

Il presente atto di indirizzo e prevalente orientamento verrà trasmesso a tutti gli enti ed uffici normalmente titolari di endoprocedimenti confluenti nelle procedure relative ad attività produttive.

Copia dello stesso sarà costantemente tenuto a disposizione del pubblico, anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

Articolo 34 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti note di orientamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, alla legge 241/90 e ss.mm. e ii, alla L. 340/2000, al D.Lgs 114/98, al D.P.R. 12 aprile 1996, al T.U. EE.LL., al D.P.R. 380/2001 e ss.mm., allo Statuto dell'Ente, ad ogni altro atto legislativo ed ai regolamenti comunali disciplinanti le normative di settore.

Articolo 35 (entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01 febbraio 2008.